

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

19 DIC. 1974

DISEGNO DI LEGGE

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta
del 18/12/74 vista la
richiesta del Presidente della Commissione Consiliare,
visti l'art. 17 del Regolamento del Consiglio Regionale,
e con voto favorevole sulla proposta
presentata e sulle varianti di cui contenute.
Il Presidente della Commissione

" FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO GRATUITO O AGEVOLATO
DI LAVORATORI E STUDENTI " .

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di corrispondenza con i Comuni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

p. U. L. Commissioni


Relatore: Avv. Enzo Sorice

FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO GRATUITO O AGEVOLATO DI LAVORATORI
E STUDENTI.

R E L A Z I O N E

L'articolo 10 dello statuto regionale puntualizza la vigile attenzione che la Regione dedica al servizio dei trasporti pubblici e individua subito fra questi i trasporti per lavoratori e studenti per tutelarne la funzione sociale, destinandovi particolari provv. denze.

Tale norma programmatica ha avuto una prima attuazione mediante la Legge Regionale 7/2/1974, n° 11, con la quale sono stati assegnati contributi agli Enti Locali che hanno disposto a favore di lavoratori e studenti pendolari il rimborso totale o parziale delle spese di viaggio.

L'esiguità dello stanziamento, appena 100 milioni, non ha consentito di rimborsare agli Enti stessi l'intero onere sopportato allo scopo dal bilancio 1973, in quanto gli interventi locali ascendono a circa L. 160 milioni.

Comunque, la Legge Regionale n° 11/74 ha avuto la duplice efficacia di rimborsare una quota degli oneri comunali e provinciali, e soprattutto di incentivare le iniziative a favore dei trasporti per lavoratori e studenti con carico ai bilanci dal 1974 in poi, confidando nella partecipazione regionale alle iniziative locali attraverso il Fondo regionale per i trasporti sociali.

Tale presupposto sconsiglia l'adozione di un provvedimento a volte caratteristiche diverse sia perchè si otterrebbe una sovrapposi-

./.

zione di interventi per il medesimo scopo, e sia perchè si interromperebbe lo sviluppo delle iniziative degli Enti Locali, i quali si troverebbero nella necessità di sopprimere gli stanziamenti per i trasporti sociali per carenza di beneficiari (già soddisfatti in altra sede) e di contributi a monte da parte della Regione. Questa interruzione di iniziative le renderebbe difficilmente ripristinabili in caso di necessità, a causa della frattura nella attendibilità dei rapporti Regione Ente Locale.

Al contrario, la perseveranza e l'uniformità delle iniziative programmatiche regionali tende non solo a perfezionare e consolidare i provvedimenti in sede periferica ma anche ad integrare i mezzi economici stanziati per la loro realizzazione, conseguendo da ciò una maggiore penetrazione dell'iniziativa nel tessuto sociale regionale e delle aree depresse in specie.

Se la Regione deve scegliere tra una politica assistenziale ed una di sostegno e promozione di iniziative periferiche, non c'è dubbio che col presente disegno di legge è stata scelta la seconda, che appare manifestamente quella peculiare da seguire.

Le norme di cui al presente disegno di legge consentono:

- a) - la realizzazione della più razionale distribuzione del traffico pendolare - scopo primario di una efficiente politica dei trasporti pubblici - dirottando verso il mezzo ferroviario il traffico che gli è proprio e limitando il traffico su strada a quello insostituibile e di raccordo;
- b) - la promozione di una migliore funzionalità dei trasporti sociali, interessando le Province ad organizzare i trasporti per i lavoratori, d'intesa con i Comuni, e i trasporti per gli studenti d'intesa oggi con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con i Comuni, domani con i rappresentanti i distretti scolastici di prossima costitu-

zione e i Comuni;

c) - l'immediata copertura degli oneri sopportati dai bilanci locali a carico dell'esercizio 1974 per il trasporto dei lavoratori e per il trasporto degli studenti frequentanti nei periodi scolastici 1/1 - 30/6 e 1/10 - 31/12/1974.

La successiva copertura degli interventi portati a carico dell'esercizio 1975, limitatamente ai trasporti per gli studenti frequentanti nel periodo 1/1 - 30/6/1975.

Nell'affidare alla V^a Commissione la facoltà di dare il parere sui criteri di ammissibilità e sulle proporzioni di riparto del fondo regionale, le norme fanno espresso privilegio agli oneri sopportati dagli Enti Locali per il rimborso degli abbonamenti ferroviari ai pendolari, in sincronia con l'obiettivo principale della diversificazione delle correnti di traffico.

Infine, le linee direttive del presente disegno di legge s' inquadrono con perfetta coerenza nella generale politica di pubblicizzazione dei trasporti perseguita dalla Regione. Infatti, poiché il comprensorio provinciale va rivelandosi la dimensione ideale per la esatta e rapida percezione delle esigenze locali e il puntuale loro soddisfacimento, si sta promuovendo la costituzione di aziende comprensoriali per i trasporti pubblici, appunto su dimensione provinciale, e per lo stesso motivo si affida alle Province il ruolo di guida nell'organizzazione dei trasporti sociali territoriali.

Ruolo che sarà più agevole assolvere quando uno degli interlocutori di rito sarà il distretto scolastico, di prossima costituzione, su base territoriale anch'esso sub provinciale.

La copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento di cui al punto 3) del Cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO GRATUITO O AGEVOLATO DI
LAVORATORI E STUDENTI.

ART. 1

La Regione assegna contributi alle Pro
vince ed ai Comuni in proporzione agli
oneri sopportati da ciascun Ente per as
sicurare viaggi gratuiti o agevolati sui
mezzi di trasporto extraurbani ai lavoraa
tori ed agli studenti.

ART. 2

Il Contributo regionale verrà erogato
in proporzione agli oneri sopportati
dagli Enti Locali con carico al bilana
cio dell'esercizio 1974, per i trasport
ti dei lavoratori, con carico ai bilana
ci degli esercizi 1974 e 1975 per i tras
porti degli studenti frequentanti gli
anni scolastici 1973-74 e 1974-75.

ART. 3

La Giunta Regionale sentito il parere
della 5^a Commissione, fisserà i criteri
di ammissibilità e le proporzioni di ria
parto del fondo disponibile fra le Pro
vince ed i Comuni che avanzeranno do-
cumentata richiesta di rimborso per

le agevolazioni concesse nel rispettivo ambito territoriale, con priorità per gli oneri relativi al rimborso integrale degli abbonamenti ferroviari e delle spese sostenute dagli Enti locali necessitati all'organizzazione del trasporto agevolato.

ART. 4

Gli Enti Locali possono destinare il contributo regionale in tutto o in parte a favore di imprese private o pubbliche o di Enti autorizzati al trasporto di viaggiatori, se con questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuità o la riduzione delle spese di trasporto dei lavoratori e degli studenti.

ART. 5

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, fissato per l'anno 1974 in L. 1.500.000.000 si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli esercizi successivi al 1974 gli oneri saranno determinati con legge di

approvazione dei relativi bilanci, nei limiti dello stanziamento previsto al 1° comma del presente articolo.

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.